



Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica

Proposta di legge C. 2392, d'iniziativa della deputata Grippo, recante Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado

Audizione presso la VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati, 14 maggio 2026

Premessa

La Proposta di Legge d'iniziativa della deputata Valentina GRIPPO trova la più ampia approvazione da parte dei Conservatori di Musica, la cui Conferenza dei Direttori – che qui rappresento – manifesta il proprio apprezzamento per la richiesta di intervenire in questa audizione.

Al fine di inquadrare le successive annotazioni, è necessaria una sintetica considerazione relativa alla “filiera” degli studi musicali disegnata dalla normativa e, conseguentemente, alle problematiche che vengono riscontrate nella quotidiana azione dei Conservatori.

La mancanza di una efficace regia nazionale (o, almeno, regionale) rispetto alla distribuzione degli insegnamenti strumentali nelle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) ha portato da un lato ad una concentrazione eccessiva delle classi di pianoforte, flauto e chitarra, e d'altro lato ad una insufficiente presenza di classi strumenti quali l'oboe, il fagotto, il trombone, il violoncello, etc. Tale criticità si riverbera negativamente sui Licei Musicali, sui Conservatori e, in ultimo, sulla possibilità di scelta degli studenti e sulle opportunità loro offerte di intraprendere una soddisfacente carriera musicale.

Se lo studio della musica e dello strumento si intendono esclusivamente quali attività volte a promuovere la crescita fisica e psicologica del bambino o dell'adolescente, la scelta di uno specifico strumento risulta secondaria rispetto alla qualità delle attività formative proposte, che dovranno privilegiare l'utilizzo della voce, l'aspetto psicomotorio, l'ascolto consapevole, la capacità relazionale. Particolare attenzione dovrà quindi essere posta affinché lo strumento musicale non diventi “il fine” dell'attività formativa, bensì il mezzo adottato per una migliore educazione musicale.

Si ritiene inoltre di primaria importanza, al fine di coordinare l'**educazione** musicale con la **formazione** musicale, armonizzare quanto previsto dalla presente Proposta di Legge con le Nuove Indicazioni Nazionali (DM 221/2025).

Per garantire la sostenibilità del progetto che si intende realizzare, è inoltre necessario che la figura professionale del docente abbia caratteristiche tali da realizzare sia il progetto educativo, per sua natura inclusivo, sia – a partire dagli ultimi due anni della scuola primaria ed eventualmente in un contesto extra-curricolare – il progetto formativo, ossia lo studio su base volontaria di uno specifico strumento in una prospettiva già professionalizzante.

Art. 1, lettera a

prevedere almeno 33 ore di lezione annuali di educazione musicale;

Commento: nessuno

Art. 1, lettera b

prevedere che i contenuti dei programmi di insegnamento dell'educazione musicale e gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina per i differenti percorsi di studio siano elaborati da un'apposita commissione tecnica nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, previo parere del CNAM, comunque assicurando l'insegnamento di uno strumento musicale e del canto;

Commento: come anticipato in premessa, l'utilizzo degli strumenti musicali in un ambito "non professionalizzante" e, quindi, non selettivo, non deve diventare "il fine" delle attività proposte. Maggiore efficacia riveste, unitamente alle attività tese a promuovere l'utilizzo della voce cantata, il coordinamento psico-motorio e l'acquisizione di una sensibilità ritmica, la possibilità di conoscere e utilizzare – sebbene in modo elementare - una pluralità di strumenti musicali. Questo tipo di approccio è già utilizzato nei progetti che i tirocinanti dei corsi accademici di Didattica realizzano negli asili e nelle scuole del proprio territorio.

Art. 1, lettera c

riservare l'accesso all'insegnamento dell'educazione musicale a soggetti in possesso dell'abilitazione alle classi di concorso A-030, A-055 e A-056 che superino un apposito concorso per titoli ed esami;

Commento: le Scuole di Didattica, che da molti anni promuovono progetti negli asili e nelle scuole primarie, potranno fornire un importante e insostituibile contributo alla strutturazione del concorso per titoli ed esami. Il concorso dovrà essere particolarmente incentrato sulla verifica delle competenze pedagogiche implicite all'educazione musicale nelle prime fasce d'età.

Art. 1, lettera d

determinare le modalità di formazione in ambito musicale degli educatori di asilo nido e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado già in ruolo;

Commento: diverse Scuole di Didattica promuovono, da anni, attività di "formazione e aggiornamento" dei docenti in servizio nella Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, la cui spesa è documentabile ai fini della rendicontazione della Carta Docente. Si ritiene che tale esperienza possa costituire un importante contributo alla definizione delle modalità e dei contenuti formativi.

Si ribadisce che l'attività educativa negli ambiti che vanno dall'asilo nido alle scuole di ordine e grado presuppone competenze pedagogiche specifiche e diversificate.

Art. 1, lettera e

equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli insegnanti delle altre materie nel medesimo grado di istruzione;

Commento: nessuno

Art. 1, lettera f

prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno un'ora settimanale di insegnamento per ciascun gruppo di bambini dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia e per ciascuna classe delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2;

Commento: nessuno

Art. 1, lettera g

garantire il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari dell'insegnamento dell'educazione musicale, nonché delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Commento: nessuno

Art. 1, lettera h

prevedere forme di coinvolgimento di associazioni, di enti del Terzo settore, di università e di conservatori di musica pubblici nell'elaborazione delle attività curricolari e di eventuali attività extracurricolari di insegnamento musicale;

Commento: Si rimarca l'importanza formativa dell'ascolto dal vivo e delle attività, anche extra curricolari, finalizzate alla conoscenza degli strumenti musicali, da realizzarsi prioritariamente con la partecipazione ad eventi promossi dai Licei Musicali e dai Conservatori.

Art. 1, lettera i

prevedere, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione, in alcuni istituti omogeneamente individuati nell'intero territorio nazionale, e all'esito di una positiva valutazione della stessa, la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale a tutte le istituzioni scolastiche di cui alla presente legge.

Commento: nessuno

il vice-presidente

Marco Santi